

**ECC.MA SEZIONE II BIS DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA**

II MOTIVI AGGIUNTI al ricorso R.G. n. 5212/2019

per l'avv. **Massimo LACATENA** (C.F.: LCTMSM53C22F939C) nato a Napoli il 22.03.1953, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. prof. Giovanni Leone (C.F.: LNEGNN51M14F839Z) e dall'avv. Benedetta Leone (C.F.: LNEBDT80E58F839X) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Leone in Roma alla via Principessa Clotilde, 2 (PEC avv.benedettaleone@postecert.it e avv.prof.giovanmileone@postecert.it; fax 081.669868)

CONTRO

il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e la Commissione di esame delle domande di partecipazione al Bando di Concorso n. 6/2016, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 1812 del 19.07.2016, entrambe con sede in Via Solferino, n. 15, 00185 Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentati domiciliati, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi

NONCHE' NEI CONFRONTI

dell'avv. Giuseppe Pellegrino, nato il 10 settembre 1945 (pec: giuseppepellegrino@pec.ordineavvocatotorino.it)

per l'annullamento

a) del verbale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 4 giugno 2019 di approvazione delle delibere n. 920 della Commissione Tributaria di Arezzo; n. 921 della Commissione Tributaria di Ascoli Piceno; n. 922 della Commissione Tributaria di Bari, n. 923 della Commissione Tributaria di Benevento; n. 924 della Commissione Tributaria di Biella; n. 925 della Commissione Tributaria di Bologna; n. 926 della Commissione Tributaria di Brindisi; n. 927 della Commissione Tributaria di Caserta; n. 928 della Commissione Tributaria di Catania; n. 929 della Commissione Tributaria di Catanzaro; n. 930 della Commissione Tributaria di Cosenza; n. 931 della Commissione Tributaria di Cremona; n. 932 della Commissione Tributaria di Crotone; n. 933 della Commissione Tributaria di Firenze; n. 934 della Commissione Tributaria di Foggia; n. 935 della Commissione Tributaria di Forlì; n. 936 della Commissione Tributaria di Frosinone; n. 937 della Commissione Tributaria di Isernia; n. 938 della Commissione Tributaria di La

Spezia; n. 939 della Commissione Tributaria di L'Aquila; n. 940 della Commissione Tributaria di Latina; n. 941 della Commissione Tributaria di Lecce; n. 942 della Commissione Tributaria di Lucca e n. 944 della Commissione Tributaria di Macerata, di nomina di giudici delle rispettive Commissioni tributarie, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria – concorsi - in data 18 giugno 2019;

b) del verbale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 18 giugno 2019, di approvazione delle delibere nn. 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 e 1021, di nomina dei giudici di Commissione Tributaria rispettivamente di Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Reggio Calabria, Savona, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Venezia, Vibo Valentia, Vicenza e nn. 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 e 1027 di rettifica dei nominativi dei giudici tributari nominati nelle Commissioni tributarie regionali rispettivamente di Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia e Umbria, pubblicato sul sito della Giustizia Tributaria –concorsi- in data 2 luglio 2019;

c) verbali del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 4 giugno e del 16 luglio 2019 di approvazione delle delibere n. 945 del 4 giugno 2019 e n. 1198 del 16 luglio 2019 di nomina dei giudici di Commissione Tributaria provinciale di Milano e n. 1200 del 16 luglio 2019 di nomina dei giudici di Commissione Tributaria provinciale di Catania pubblicato sul sito della Giustizia Tributaria –concorsi- in data 19 luglio 2019;

d) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato in data 18 aprile 2019 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari: a) la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV adottata nella seduta del 19 febbraio 2019, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria –concorsi- in data 21 febbraio 2019, di approvazione - a rettifica della precedente delibera n. 1049 del 22.05.2018 – della graduatoria del concorso per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario, di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano; b) la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 244/2019/IV adottata nella seduta del 19 febbraio 2019, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria –concorsi- in data 22 febbraio 2019, di convocazione dei vincitori del concorso di giudice tributario per la scelta della sede di servizio; c) la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.

1049/2018/IV del 22 maggio 2018, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria – concorsi– in data 5 giugno 2018, di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di 202 posti di giudice tributario di cui al bando 6/2016, rettificata, come da comunicazione del Consiglio di Presidenza con nota del 30 luglio 2018, prot. 0015764; d) il verbale della Commissione di esame di cui al bando 6/2016 del 23.05.2017, con particolare riferimento ai punti 4), 5), 6) pubblicato sul Sito con avviso del 13.06.2018; e) per quanto possa occorrere: 1) il bando n. 6/2016, di indizione del concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1822/IV/2016; 2) i verbali approvati nelle sedute del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dei 19.09.2000, 31.10.2000, 07.11.2000 e 19.02.2000, contenenti i criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalle tabelle E) ed F) allegate al d.lgs. n. 545/1992; f) nonché tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

L'udienza cautelare veniva fissata per il 29 maggio 2019.

Con ordinanza n. 7149 del 3 giugno 2019 codesta ecc.ma Sezione ha: 1) disposto l'integrazione del contraddittorio, tramite notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, di un avviso dal quale risulti: *“1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3. Il testo integrale del ricorso; 4. l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella nuova graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi; 5. l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;”*; con obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2) ha prescritto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di: 1) non *“rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo*

grado, tutta la documentazione ivi inserita; 2) rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) di curare "che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza; ed ha fissato l'udienza del 29 ottobre 2019 per la trattazione della fase cautelare.

Nelle more della discussione dell'udienza in camera di consiglio, l'amministrazione resistente ha pubblicato: 1) la delibera n. 606/2019/IV adottata nella seduta del 16 aprile 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso dal 454° al 511° posto; 2) la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 639/2019/IV del 10 maggio 2019, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria –concorsi - in data 14 maggio 2019, di convocazione dei vincitori del concorso di giudice tributario per la scelta della sede di servizio; 3) le delibere nn. 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782 del 21 maggio 2019, con le quali ha nominato i giudici di Commissione Tributaria rispettivamente delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto; ed, infine, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 952/2019/IV adottata nella seduta del 4 giugno 2019, di convocazione dei candidati vincitori individuati nella graduatoria del concorso dal 454° al 511° posto.

Anche questi provvedimenti sono stati impugnati con motivi aggiunti.

E' stata fissata udienza in camera di consiglio per il giorno 8 luglio 2019.

Con ordinanza n. 9124 del 9 luglio 2019, codesta Ecc.ma Sezione ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio anche in relazione ai motivi aggiunti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria ed ha confermato l'udienza cautelare del 29 ottobre 2019 per la definizione della fase cautelare.

Nelle more, però, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria il verbale del 4 giugno 2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di approvazione delle delibere n. 920 della Commissione

Tributaria di Arezzo, n. 921 della Commissione Tributaria di Ascoli Piceno; n. 922 della Commissione Tributaria di Bari, n. 923 della Commissione Tributaria di Benevento; n. 924 della Commissione Tributaria di Biella; n. 925 della Commissione Tributaria di Bologna; n. 926 della Commissione Tributaria di Brindisi; n. 927 della Commissione Tributaria di Caserta; n. 928 della Commissione Tributaria di Catania; n. 929 della Commissione Tributaria di Catanzaro; n. 930 della Commissione Tributaria di Cosenza; n. 931 della Commissione Tributaria di Cremona; n. 932 della Commissione Tributaria di Crotone; n. 933 della Commissione Tributaria di Firenze; n. 934 della Commissione Tributaria di Foggia; n. 935 della Commissione Tributaria di Forlì; n. 936 della Commissione Tributaria di Frosinone; n. 937 della Commissione Tributaria di Isernia; n. 938 della Commissione Tributaria di La Spezia; n. 939 della Commissione Tributaria di L'Aquila; n. 940 della Commissione Tributaria di Latina; n. 941 della Commissione Tributaria di Lecce; n. 942 della Commissione Tributaria di Lucca e n. 944 della Commissione Tributaria di Macerata, di nomina di giudici della Commissione tributaria ed il verbale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 18 giugno 2019, di approvazione delle delibere nn. 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 e 1021, di nomina dei giudici di Commissione Tributaria rispettivamente di Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Reggio Calabria, Savona, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Venezia, Vibo Valentia, Vicenza e nn. 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 e 1027, di rettifica dei nominativi dei giudici tributari nominati nelle Commissioni tributarie regionali rispettivamente di Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia e Umbria.

Anche tali provvedimenti sono manifestamente illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla allegata Tabella "E", contenente "Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie", nonché dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Violazione e falsa applicazione della lex specialis (Bando n. 6/2016) approvata con delibera n. 1812/IV/2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, contraddittorietà, carenza di motivazione, carenza di proporzionalità, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per contraddittorietà con i criteri di cui alla tabella “E” allegata al d.lgs. n. 545 del 1992 e alle delibere consiliari del 19 settembre, 31 ottobre, 7 novembre e 19 dicembre 2000, nonché del bando n. 6/2016. Violazione del R.D.L. n. 1578/1933, della legge regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 e dell’accordo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Regioni. Illegittimità derivata.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono stati impugnati gli atti con i quali il Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, approvando la graduatoria e convocando i vincitori, non ha riconosciuto al ricorrente i punteggi: 1) di 0,50 per ciascun anno per l’attività svolta quale avvocato della Regione Campania; 2) di 0,50 per l’attività di Commissario straordinario dell’ASL di Benevento per un periodo superiore a sei mesi; 3) di 0,50 per l’attività prestata presso enti terzi, tra cui anche il ruolo di docente presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Economia, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, deducendo l’illegittimità per violazione del d.lgs. n. 545/1992 e smi, con particolare riferimento alla allegata Tabella “E”, contenente “Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie”, nonché dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Successivamente, con delibera n. 606/2019/IV adottata nella seduta del 16 aprile 2019, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso dal 454° posto al 511°.

Inoltre, anche la delibera n. 639/2019/IV, con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha convocato i vincitori del concorso di giudice tributario per la scelta della sede di servizio, e le delibere nn. 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782 del 21 maggio 2019, con le quali il Consiglio ha nominato i giudici di Commissione Tributaria rispettivamente delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto e la conseguenziale delibera n. 952/2019/IV del 4 giugno 2019 di convocazione dei candidati vincitori individuati nella graduatoria del concorso dal 454° al 511° posto, sono del tutto illegittime.

Avverso detti provvedimenti sono stati spiegati motivi aggiunti.

Il verbale del 4 giugno 2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di approvazione delle delibere n. 920 della Commissione Tributaria di Arezzo, n. 921 della Commissione Tributaria di Ascoli Piceno; n. 922 della Commissione Tributaria di Bari, n. 923 della Commissione Tributaria di Benevento; n. 924 della Commissione Tributaria di Biella; n. 925 della Commissione Tributaria di Bologna; n. 926 della Commissione Tributaria di Brindisi; n. 927 della Commissione Tributaria di Caserta; n. 928 della Commissione Tributaria di Catania; n. 929 della Commissione Tributaria di Catanzaro; n. 930 della Commissione Tributaria di Cosenza; n. 931 della Commissione Tributaria di Cremona; n. 932 della Commissione Tributaria di Crotone; n. 933 della Commissione Tributaria di Firenze; n. 934 della Commissione Tributaria di Foggia; n. 935 della Commissione Tributaria di Forlì; n. 936 della Commissione Tributaria di Frosinone; n. 937 della Commissione Tributaria di Isernia; n. 938 della Commissione Tributaria di La Spezia; n. 939 della Commissione Tributaria di L'Aquila; n. 940 della Commissione Tributaria di Latina; n. 941 della Commissione Tributaria di Lecce; n. 942 della Commissione Tributaria di Lucca e n. 944 della Commissione Tributaria di Macerata, di nomina di giudici della Commissione tributaria ed il verbale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 18 giugno 2019, di approvazione delle delibere nn. 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1019 e 1021, di nomina dei giudici di Commissione Tributaria rispettivamente di Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Reggio Calabria, Savona, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Venezia, Vibo Valentia, Vicenza e nn. 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 e 1027, di rettifica dei nominativi dei giudici tributari nominati nelle Commissioni tributarie regionali rispettivamente di Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia e Umbria, sono viziati sotto il profilo dell'illegittimità derivata per gli stessi motivi di ricorso e dei I motivi aggiunti, che di seguito si riportano integralmente:

“DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla allegata Tabella “E”, contenente “Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie”, nonché dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Violazione e falsa applicazione della lex specialis (Bando n. 6/2016) approvata con delibera n. 1812/IV/2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Violazione del giusto

procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, contraddittorietà, carenza di motivazione, carenza di proporzionalità, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per contraddittorietà con i criteri di cui alla tabella “E” allegata al d.lgs. n. 545 del 1992 e alle delibere consiliari del 19 settembre, 31 ottobre, 7 novembre e 19 dicembre 2000, nonché del bando n. 6/2016. Violazione del R.D.L. n. 1578/1933, della legge regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 e dell’accordo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Regioni. Illegittimità derivata.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, come descritto nell’esposizione fattuale, sono stati impugnati gli atti con i quali il Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, approvando la graduatoria e convocando i vincitori, non ha riconosciuto al ricorrente i punteggi: 1) di 0,50 per ciascun anno per l’attività svolta quale avvocato della Regione Campania; 2) di 0,50 per l’attività di Commissario straordinario dell’ASL di Benevento per un periodo superiore a sei mesi; 3) di 0,50 per l’attività prestata presso enti terzi tra cui anche il ruolo di docente presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Economia, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, deducendo l’illegittimità per violazione del d.lgs. n. 545/1992 e smi, con particolare riferimento alla allegata Tabella “E”, contenente “Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie”, nonché dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Successivamente, con delibera n. 606/2019/IV adottata nella seduta del 16 aprile 2019, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso dal 454° posto al 511°.

Inoltre, anche le delibere n. 639/2019/IV, con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha convocato i vincitori del concorso di giudice tributario per la scelta della sede di servizio; le delibere nn. 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782 del 21 maggio 2019, con le quali il Consiglio ha nominato i giudici di Commissione Tributaria rispettivamente delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto e la conseguenziale delibera n. 952/2019/IV del 4 giugno 2019 di convocazione dei candidati vincitori individuati nella graduatoria del concorso dal 454° al 511° posto sono del tutto illegittime per illegittimità derivata per gli stessi motivi di ricorso in precedenza proposto, che di seguito si riporta integralmente:

“DIRITTO

Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla allegata Tabella “E”, contenente “Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie”, nonché dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Violazione e falsa applicazione della lex specialis (Bando n. 6/2016) approvata con delibera n. 1812/IV/2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, contraddittorietà, carenza di motivazione, carenza di proporzionalità, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza.

Eccesso di potere per contraddittorietà con i criteri di cui alla tabella “E” allegata al d.lgs. n. 545 del 1992 e alle delibere consiliari del 19 settembre, 31 ottobre, 7 novembre e 19 dicembre 2000, nonché del bando n. 6/2016.

Violazione del R.D.L. n. 1578/1933, della legge regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 e dell’accordo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Regioni.

Il decreto legislativo n. 545 del 1992, al Capo I, disciplina i criteri di nomina dei giudici tributari innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, riportando nella tabella “E” allegata i criteri generali di valutazione e dei punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie, richiamato dal Bando n. 6/2016 oggetto della presente controversia. Accanto al titolo di servizio viene indicato il punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

In particolare, per ciò che riguarda il presente gravame, si sottolinea che: a) per l’attività professionale di “avvocato” viene previsto un punteggio di 0,50 per anno; b) per l’attività di docente a contratto presso università un punteggio di 0,50 per anno; c) per l’attività di dipendente dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni, un punteggio di 0,25 per anno in qualifica inferiore a primo dirigente, un punteggio di 1 in qualifica di primo dirigente e dirigente superiore. È agevole verificare che nel testo del richiamato d.lgs. n. 545/1992 ed in particolare nella tabella dei criteri di valutazione non sono previsti limiti all’attribuzione dei distinti punteggi, né sono previsti divieti di sovrapposizioni delle diverse attività, che sono individuate e valorizzate distintamente sia nel testo normativo, che nella tabella “E”.

La ratio della norma nell’attribuzione dei punteggi risiede appunto nella valorizzazione dell’effettiva attività prestata, ossia nel riconoscimento di una esperienza effettivamente acquisita e provata indipendentemente dall’eventuale e provvisoria contestualità.

In altri termini, il giudice tributario deve possedere un curriculum professionale e culturale che gli consenta di esercitare le funzioni di organo giurisdizionale; di tal che, non sono ammissibili tecniche di selezione “meccanicistiche” e costruite “a tavolino”, quanto piuttosto la prova dell’effettivo esercizio nel tempo di una rilevante attività lavorativa, ben identificata e protetta da specifiche norme di legge.

Al ricorrente, pertanto, come indicato nell’esposizione del fatto, andava riconosciuto il punteggio di avvocato, attività esercitata nell’Avvocatura della Regione Campania, protetta anche da una

specifica legge regionale (15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 43), che ha istituito il ruolo professionale di avvocato, riconoscendo il patrocinio in giudizio effettivamente esercitato presso l'Avvocatura, previa iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Il punteggio quale dipendente di pubblica amministrazione, attività di servizio conseguita attraverso uno specifico concorso pubblico, prima di funzionario e poi di dirigente, va istituzionalmente distinta dalla attività di avvocato.

Sul punto deve osservarsi che gli avvocati degli enti pubblici, per acclarata e pacifica giurisprudenza, assumono la configurazione di doppio status, di dipendente ed avvocato, secondo la disciplina dettata dalla legge professionale (art. 3, comma 4, lettera b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), dagli Accordi Nazionali di Lavoro di categoria, nonché dalle successive leggi statali intervenute in materia.

Il doppio status giuridico ed economico contempla, da un lato, la piena autonomia ed indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della professione per conto dell'Ente e, nel contempo, l'inserimento dello stesso nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, attraverso l'esercizio di funzioni e poteri di direzione che sono valutati distintamente, anche in termini di performances e produttività, secondo i canoni previsti dagli Organismi di Valutazione.

Ne deriva che entrambe le attività costituiscono, secondo norma, titoli da valutare per l'esercizio della funzione di giudice tributario.

Tale assunto, oltre che dalle norme citate, trova conforto anche nelle disposizioni contenute nel Bando n. 6/2016.

*In particolare, all'art. 6 sono riportate le modalità di attribuzione dei punteggi. Viene precisato che: 1) i candidati devono indicare i periodi di progressione di carriera secondo lo schema riportato nella Tabella "E" allegata al d.lgs. n. 545/1992 (lett. a); 2) gli avvocati devono dichiarare sia l'iscrizione all'Albo, che la relativa abilitazione professionale (lett. c); 3) i dipendenti pubblici devono indicare la relativa qualifica rivestita e la sede di lavoro (lett. d); 4) i docenti devono indicare l'Università che ha conferito l'incarico ed il tipo di incarico (lett. g); 5) **nell'unica ipotesi di contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce "Attività professionali", di cui alla tabella "E", si dà luogo ad un unico punteggio (es: attività di revisore contabile se contemporanea a quella di avvocato; attività di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario) (lett. g).***

Si rileva pertanto, per tabulas, che anche il bando, conformemente al decreto legislativo, non contempla alcuna limitazione del punteggio nel caso di sovrapposizione di distinte attività; anzi, laddove voleva disciplinarlo lo ha precisato espressamente, come nella su richiamata lettera g) dell'art. 6, per il contestuale esercizio di più professioni.

A questo punto, va innanzi tutto rilevato che del tutto illegittimamente la Commissione

esaminatrice, **dopo la presentazione delle domande**, ha introdotto altri e nuovi criteri per l'esame e la valutazione delle domande.

In secondo luogo, l'errore perpetrato dalla Commissione concorsuale emerge palese e appare macroscopico, se si prende in considerazione l'impugnato verbale del 23.05.2017, che contiene una disposizione violativa della legge, viziata per eccesso di potere sotto i differenti profili indicati in rubrica.

In detto verbale, ben vero, la Commissione ha adottato, apoditticamente, una nuova disciplina denominata "analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016", nella quale, ai **punti 4 e 6**, introduce nuovi criteri di valutazione, escludenti e limitativi, senza alcuna adeguata motivazione e citazione di legge.

Punto 4: "l'attività svolta dagli avvocati dell'INPS, dell'INAIL, o delle Avvocature Municipali viene considerata alle dipendenze della P.A."

Punto 6: "Con riferimento agli avvocati di enti pubblici e/o privati che dichiarano la contemporanea attività di avvocati e lavoratori dipendenti, chiedendo il relativo punteggio, si puntualizza che deve essere valutata una sola attività (in particolare, per quello che riguarda gli avvocati di enti pubblici, iscritti all'albo speciale, si conferma quanto deliberato nel 2000 sui criteri di valutazione degli avvocati di enti pubblici, che pertanto debbono essere valutati come lavoratori dipendenti, nelle qualifiche rispettivamente rivestite)". Al punto 6, in particolare, viene richiamata una deliberazione del Consiglio di Presidenza del 2000, concernente "Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti della Tabella "E" ed "F", allegata al D.Lgs. 545/1992" che, per ciò che ci riguarda, alla lett. O) statuisce che "l'attività svolta dagli Avvocati **dell'INPS, dell'INAIL o delle Avvocature Municipali** deve essere considerata soltanto "attività alle dipendenze della P.A.". La Commissione ha esteso la limitazione operata per gli avvocati dell'INPS, dell'INAIL e municipali agli avvocati degli altri enti pubblici, tra cui, all'evidenza, anche quelli regionali.

La falsa ricostruzione fornita dalla Commissione, che sarebbe, a suo dire, fondata anche su una interpretazione fornita nel 2000 dal Consiglio di Presidenza, oltre ad essere priva del supporto normativo, risulta del tutto arbitraria in quanto ultronea della stessa deliberazione del Consiglio di Presidenza richiamata.

La Commissione, infatti, considerando nella valutazione del punteggio soltanto l'attività alle dipendenze della P.A., ha abrogato senza alcuna motivazione tutta l'attività effettivamente prestata dal ricorrente di avvocato, a cui la legge attribuisce uno specifico punteggio.

In tal modo, anche laddove il punteggio di avvocato risulti maggiore del punteggio di pubblico dipendente non dirigente (0,50 al posto di 0,25) viene considerato il punteggio più basso.

Ma v'è di più.

La deliberazione del Consiglio di Presidenza aveva limitato solo a tre categorie di avvocati pubblici il punteggio da attribuire, vale a dire agli avvocati dell'INPS, dell'INAIL, e delle Avvocature Municipalì, senza nulla dire in merito agli Avvocati delle Regioni.

La Commissione, invece, al punto 6 del verbale del 23 maggio 2017, ha esteso a tutti gli avvocati pubblici tale limitazione, con ciò comportando, anche per il ricorrente, che è avvocato della Regione Campania, una indebita decurtazione del punteggio.

È principio generale e pacifico che un'interpretazione della legge non può dilatarsi al punto da disapplicarla, introducendo limitazioni non espressamente previste; e laddove un regolamento contenga specifiche disposizioni attuative della norma, connotate da particolare coerenza, lo stesso non può essere ulteriormente interpretato in senso restrittivo da un organo, quale una Commissione di concorso, in maniera tale da limitare l'esercizio di diritti, senza, per questo, sconfinare in un vero e proprio abuso.

Si aggiunga che il punteggio previsto per l'attività di avvocato, sommato al punteggio previsto per l'attività di dipendente pubblico, risulta del tutto congruo e non sproporzionato. Risulterebbe, infatti, di 0,75, con un massimo, nel caso di dirigente superiore, di 1,50.

Quindi, come è agevole rilevare dalla Tabella "E", tale punteggio è pur sempre al di sotto del punteggio massimo previsto di 2,00, ed uguale al punteggio previsto per docente ordinario e per dirigente in qualifica di dirigente generale.

Se così non fosse, si perverrebbe al paradossale risultato che due dipendenti pubblici possono conseguire lo stesso punteggio, ancorché uno dei due abbia svolto e svolga la delicata funzione di difensore dell'Ente (art. 3 Cost.).

Qualora dovesse essere accolto il presente ricorso, verrebbe riconosciuto al ricorrente un punteggio totale di 32,5 punti, tale da individuarlo vincitore, atteso che l'ultimo candidato vincitore, collocato al 461° posto ha un punteggio di 27.

*Ulteriore illogicità e disparità di trattamento risiede nella disposizione prevista dalla **lettera H** della richiamata deliberazione del 2000 del Consiglio di Presidenza, laddove viene invece riconosciuto il doppio punteggio agli avvocati (oltre che ai dottori commercialisti, revisori contabili, notai e ragionieri) che svolgono anche le funzioni di amministratore, sindaco e dirigente di società, nello stesso periodo."*

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei I e II motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge. Si chiede di essere ammessi all'integrazione del contraddittorio con la notifica per pubblici proclami, anche del presente ricorso di motivi aggiunti, mediante la pubblicazione sul sito web di parte resistente ai sensi del combinato disposto

degli artt. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e 19 del d.lgs. n. 33/2013, estendendo la portata delle ordinanze n. 7149 del 3 giugno 2019 e n. 9124 del 9 luglio 2019 di codesta ecc.ma Sezione. C.U. non dovuto, in quanto i presenti motivi aggiunti non ampliano in modo considerevole l'oggetto della controversia.

Roma, 30 agosto 2019

avv. Benedetta Leone

avv. prof. Giovanni Leone